



Berna, 21 novembre 2012

Ai Governi cantionali

Modifica della legge sulla consultazione: apertura della procedura di consultazione

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 21 novembre 2012 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate una procedura di consultazione concernente la **modifica della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione** (Legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061).

1. Situazione iniziale

Il 21 gennaio 2010 le Commissioni della gestione delle Camere federali hanno incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di svolgere una valutazione della prassi della Confederazione in materia di procedure di consultazione e di indagini conoscitive. Il 30 giugno 2010 la competente sottocommissione DFGP/CaF della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha deciso che il CPA avrebbe incentrato la sua indagine sulla prassi dell'Amministrazione federale in materia di indagini conoscitive. Il 9 giugno 2011 il CPA ha pubblicato i risultati della propria valutazione in un rapporto sul quale, a sua volta, la CdG-N si è basata per il proprio rapporto del 7 settembre 2011 (FF 2012 2031 e allegato pag. 2041).

Nel suo parere del 15 febbraio 2012 (FF 2012 2089) relativo alle raccomandazioni della CdG-N il Consiglio federale ha comunicato di accettare in parte la raccomandazione 1 (Racc. 1: Ruolo e competenze della Cancelleria federale), di approvare in toto le raccomandazioni 2 (Racc. 2: Trasparenza nella comunicazione dei risultati), 4 (Racc. 4: Introduzione dell'obbligo di motivare la riduzione del termine per l'inoltro dei pareri), nonché la sottovariante 5a (Racc. 5a: Abrogazione della distinzione tra consultazioni e indagini conoscitive) e di respingere la raccomandazione 3 (Racc. 3: Abrogazione della procedura in forma di conferenza). La raccomandazione 5 (Racc. 5: Funzionalità della distinzione tra procedura di consultazione e indagine conoscitiva) è suddivisa in due sottovarianti 5a e 5b (Racc. 5b: Precisazione delle condizioni riguardanti l'indagine conoscitiva). Il Consiglio federale reputa troppo dettagliate le in-

dicazioni contenute nella raccomandazione 5b, si riserva però di riesaminare la questione nell'ambito dell'attuazione delle raccomandazioni della CdG-N.

2. Punti essenziali del progetto

Ruolo e competenze della CaF

Nell'avamprogetto di legge (ap-LCo), e più tardi nell'ordinanza, sono introdotte precisazioni puntuali per rafforzare il ruolo dei dipartimenti e della CaF in occasione della preparazione dei progetti da porre in consultazione. Viene chiarito che prima di indire la procedura di consultazione ogni progetto dovrà essere esaminato dalla CaF per verificarne la completezza e il rispetto delle prescrizioni legali. Nell'ordinanza sarà imposto espressamente ai servizi responsabili di presentare il progetto in tempo utile alla CaF per esame prima di indire la consultazione.

Rinuncia alla distinzione fra «consultazione» e «indagine conoscitiva»

Per rendere più chiare le norme di procedura applicabili ed evitare ambiguità, l'attuale distinzione terminologica fra «consultazioni» e «indagini conoscitive» viene abbandonata. In futuro le consultazioni verranno di norma indette dal Consiglio federale o – per progetti di portata minore – dai dipartimenti. Per progetti di portata minore s'intendono in particolare quelli che hanno uno spiccato contenuto tecnico o amministrativo, per i quali la consultazione serve in primo luogo ad acquisire conoscenze specialistiche e informazioni di base al di fuori dell'Amministrazione federale. Il nuovo disciplinamento legale permetterà di circoscrivere più chiaramente nella prassi le procedure di consultazione che devono essere indette dai dipartimenti e dalla CaF, separandole nettamente da quelle che competono al Consiglio federale. Per quanto riguarda la procedura varranno essenzialmente le stesse regole per entrambi i tipi di consultazioni.

Nel caso delle consultazioni indette dai dipartimenti o dalla CaF la cerchia dei destinatari deve poter essere limitata – come oggi – alle persone e alle organizzazioni direttamente interessate dal progetto. Nella lettera d'accompagnamento verrà comunicato ai destinatari se la consultazione riguardante il progetto è stata indetta dal Consiglio federale o da un dipartimento.

Trasparenza nella comunicazione dei risultati

Le due procedure saranno unificate in larga misura e disciplinate con maggiore precisione nella legge. In tal modo saranno eliminate le ambiguità rilevate attualmente riguardo alla procedura nel caso delle indagini conoscitive. Come avviene oggi per le consultazioni, in futuro anche i pareri espressi nell'ambito di una consultazione indetta da un dipartimento saranno obbligatoriamente riassunti in un rapporto sui risultati.

Introduzione dell'obbligo di motivare la riduzione del termine per l'inoltro dei pareri

Oggi il termine legale minimo per rispondere è di tre mesi. È adeguatamente prolungato per tenere conto di vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. Il rapporto del CPA critica soprattutto i termini ristretti per esprimere i pareri riscontrati nella prassi delle indagini conoscitive (art. 10 LCo). Al fine di avere un quadro di riferimento univoco per tutte le consultazioni, nella legge verrà stabilito di quanto può essere prolungato il termine per rispondere nei periodi che comprendono giorni festivi o di vacanza. Nel caso in cui i termini per esprimere i pareri fossero abbreviati o se la consultazione fosse svolta in forma di conferenza l'urgenza dovrà essere oggettivamente motivata e spiegata nella lettera d'accompagnamento inviata ai destinatari della consultazione.

Ulteriori precisazioni e complementi

Secondo il diritto vigente (art. 3 cpv. 3 LCo) i Cantoni sono consultati se sono particolarmente toccati da un progetto di ordinanza. In futuro verrà indetta una procedura di consultazione durante i lavori preparatori delle ordinanze dell'Assemblea federale o del Consiglio federale quando i Cantoni saranno particolarmente coinvolti oppure quando l'esecuzione dell'ordinanza sarà affidata in larga misura a organi esterni all'Amministrazione federale.

La procedura di consultazione si concluderà il **8 marzo 2013**.

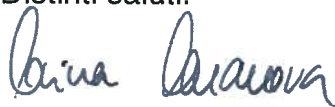
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. Il progetto e la relativa documentazione sono consultabili sino al termine della procedura all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Conformemente a quanto previsto dalla legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili senza barriere. Vi preghiamo pertanto di inviare i vostri pareri, se possibile, in forma elettronica (**p. f. oltre a una versione in formato PDF anche una versione word**) entro la data di scadenza della consultazione al seguente indirizzo di posta elettronica:

vernehmlassung.vlg@bk.admin.ch

Per eventuali domande e informazioni potete rivolgervi a Stephan C. Brunner (tel. 031 322 41 51) o a Duschan W. Kojic (tel. 031 323 05 58).

Distinti saluti.



Corina Casanova
Cancelliera della Confederazione